

Commissione Regionale
COMMISSIONE REGIONALE

52ª Sessione

RIESAME LEGGE REGIONALE

Regime giuridico degli organi di Governo degli enti dipendenti
e strumentali della Regione. Durata, indennità e incompatibilità

RELATORE : Giuseppe COLONNA

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio Regionale la presente legge osservando quanto segue:

- 1) non appare chiaro il rapporto intercorrente tra le disposizioni contenute nella legge regionale n. 24/78 e quelle previste dalla legge in questione;
- 2) i criteri indicati dall'art. 3 della presente legge per la determinazione delle indennità non trovano riferimento in principi posti in essere dalla legge statale in materia e da altre normative conseguenti;
- 3) la disposizione di cui all'art. 6 della legge in questione, infine, riguardante l'abrogazione delle precedenti norme, potendo incidere sulla normativa disposta dalla l. r. n. 24/78, rende incerta tutta la disciplina regionale in materia.

La II Commissione, quindi, esaminati i rilievi su esposti e sentito l'Ufficio legislativo, ha assunto le seguenti determinazioni:

- a) il primo rilievo, concernente il rapporto tra la legge in questione e la legge regionale 23/6/78, n. 24, appare dettato da ragioni di formulazione letterale del testo che, comunque, non incidono sulla legittimità costituzionale della legge.

La legge regionale rinviata, infatti, come precisa l'art. 1, si riferisce ad una sfera limitata di enti (e cioè quelli dipendenti e strumentali della Regione), diversamente dalla legge regionale 23/6/78, n. 24, che si riferisce a tutti i possibili "enti o istituti pubblici" per i quali spettò alla Regione un potere di nomina, proposta o designazione. Inoltre la legge regionale rinviata, come precisa l'art. 1, 3° comma, detta per tale categoria di enti, una disciplina aggiuntiva rispetto a quella prevista nella legge regionale n. 24/78.

Il rapporto tra la legge regionale n. 24/78 e la legge regionale rinviata, pertanto, non dovrebbe dare luogo ad equivoci.

./.

Tuttavia, per fugare ogni residuo dubbio, si è provveduto a modificare il 3° comma dell'art. 1.

- b) Il secondo rilievo concernente l'art. 3 della legge rinviata non può essere condiviso, perchè la previsione di una indennità per gli amministratori in questione è già contenuta nella legge statale e regionale relativa ai singoli enti (si vedano ad esempio le leggi sull'E.R.P.T., sull'E.R.S.A.P. e sugli enti ospedalieri). La determinazione dei criteri, inoltre, rientra nel merito della legge che sfugge al sindacato di legittimità.


Ad ogni modo per chiarire la volontà del legislatore regionale si è provveduto a riformulare con maggiore chiarezza l'art. 3.

- c) Il terzo ed ultimo rilievo concernente l'art. 6 della legge rinviata, ugualmente, non può essere condiviso perchè tale disposizione non è altro che l'applicazione, nel caso di specie, del principio, già fissato nelle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile (preleggi), secondo cui la legge successiva abroga la legge che, in precedenza, disciplina la medesima materia.

In ogni caso, per evitare presunti equivoci, l'art. 6 è stato soppresso dal testo della legge in quanto non comporta, infatti, alcuna modifica della disciplina adottata dal legislatore regionale ed eviterebbe gli effetti del rilievo in esame.

Si ripropone, quindi, la presente legge, licenziata a maggioranza dalla competente commissione consiliare, alla approvazione di questo Consiglio.

(Giuseppe Colonna)



ART. 1

Non può essere nominato, in rappresentanza della Regione, componente dello organo di governo di un ente dipendente e strumentale della Regione chi è già componente dell'organo di governo di altro ente similare.

Non possono altresì essere componenti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale, nonché coloro che direttamente o per conto d'altri abbiano giudizi pendenti o rapporti di natura economica con l'ente interessato.

Le cause di incompatibilità previste dalla presente legge integrano quelle stabilite da leggi statali e regionali in materia.

La legge regionale 23 giugno 1978, n. 24, resta in vigore anche per gli enti non contemplati nel 1° comma del presente articolo.

ART. 2

Chi si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo precedente deve esercitare il diritto di opzione entro 15 giorni dal momento in cui ha conoscenza della condizione stessa.

In difetto, decade automaticamente dalla carica ed il Consiglio regionale entro 30 giorni provvede alla sua sostituzione.

ART. 3

Le indennità degli amministratori degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione, già previste da leggi statali o regionali, sono fissate dal Consiglio regionale, avendo riguardo al volume delle risorse finanziarie amministrare, alla estensione del territorio servito e all'indice di utenza.

ART. 4

La carica di componente degli organi di governo degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione dura cinque anni che decorrono dalla data di insediamento.

ART. 5

I rappresentanti del personale degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione negli organi di governo degli enti stessi sono designati dalla assemblea del personale fra i dipendenti in servizio.

La cessazione del rapporto di lavoro con l'ente comporta automaticamente la perdita della qualità di rappresentante del personale nell'organico di governo dell'ente e quindi la decadenza dalla carica.